



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



Consegnato nelle
sedute dell'8 luglio
2010 ff

**CONFERENZA UNIFICATA
8 luglio 2010**

Punto 2) all'ordine del giorno

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON
CITTADINI E IMPRESE E DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA
DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PER LA CODIFICAZIONE IN
MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Parere condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

**Art. 2
(Certificazione e documentazione d'impresa)**

Sopprimere l'articolo 2.

Motivazione

Tale disposizioni è in conflitto con la normativa speciale sullo Sportello Unico (di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), dal momento che confonde le competenze relative all'attività produttiva (in capo al Comune) con quelle relative alle persone giuridiche e alle loro vicende (in capo alla CCIAA-Registro imprese), specie in regime di "ComUnica".

Inoltre, nel ribadire ovvietà ("Il SUAP trasmette...agli enti terzi") e disposizioni già presenti in detta normativa speciale, creerà disorientamento nell'operatore chiamate ad applicarle entrambe.

**Art. 9
(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica).**

Al comma 1 sostituire la parola "strutture" con le parole "istallazioni stagionali".

Motivazione

La previsione di una semplificazione procedimentale è condivisibile per le installazioni stagionali galleggianti. Tuttavia la generica locuzione "strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto" potrebbe indurre ad un uso impropriamente estensivo dello strumento normativo, il cui fine è evidentemente quello di favorire le attività turistiche di carattere stagionale per la nautica da diporto limitatamente alle installazioni temporanee e reversibili ad esse correlate.

Art. 9

(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica).

Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca la localizzazione delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi nonché i criteri per la definizione dei contenuti piani volumetrici degli interventi.»

Alternativamente

Al comma 2 le parole "l'assetto localizzativo" sono sostituite dalle parole " la localizzazione".

Al comma 2 sostituire la frase "gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi" con la frase "gli indici di edificabilità, gli usi ammessi nonché i criteri per la definizione dei contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi"

Motivazione

Non è condivisibile né opportuna l'ipotesi di "costringere" lo strumento urbanistico generale a svolgere il ruolo di strumento attuativo, avendo come "premio" l'esclusione dal procedimento di VAS. Le sperimentazioni di PRG recanti indicazioni progettuali di dettaglio si sono infatti rivelate fino ad oggi di scarsissima efficacia ed assai problematiche in termini gestionali. L'emendamento proposto intende quindi ridare una giusta proporzione alle disposizioni semplificative contenute nel provvedimento.

Art. 19
(Riduzione di oneri amministrativi).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole “quattro tra i rappresentanti delle regioni,” con le seguenti parole “tre tra i rappresentanti delle regioni” e sostituire le parole “uno tra quelli dei comuni” con le seguenti parole “due tra quelli dei comuni”.

Art. 22
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)

Nella rubrica sostituire le parole “tramite posta elettronica certificata” con le parole “per via telematica”.

Motivazione

Si ritiene limitativa l'attuazione del principio di dematerializzazione attraverso l'uso “esclusivo” della posta elettronica certificata, anche in considerazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni già garantite in modalità telematica nell'attuale assetto ordinamentale (ad es. attraverso il sistema INA - SAIA per i dati anagrafici). Si ritiene opportuno utilizzare nella rubrica dell'articolo una dizione generale onnicomprensiva al fine di garantire le esigenze di semplificazione che ispirano lo stesso disegno di legge ed evitare nuovi oneri e adempimenti a carico dei Comuni.

Art. 22
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)

Al comma 1 sopprimere le parole da “ tramite ...” a “... citato codice”.

Motivazione

Si ritiene limitativa l'attuazione del principio di dematerializzazione attraverso l'uso esclusivo della posta elettronica certificata, anche in considerazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni già garantite in modalità telematica nell'attuale assetto ordinamentale (ad es. sistema INA-SAIA per i dati anagrafici). Si ritiene quindi che l'emendamento in esame si ponga in contrasto con le esigenze di semplificazione che ispirano lo stesso disegno di legge, rendendo più complesso l'attuale quadro legislativo e ponendo a carico dei Comuni ulteriori adempimenti.

Art. 22
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)

All'art. 22 comma 3 sostituire la parola "*sentita*" con le parole "*previa intesa con*".

Motivazione

Si ritiene di apportare l'emendamento in quanto tutte le comunicazioni di cui all'art. 22 comportano un impatto significativo nei processi organizzativi ed informatici dei Comuni.

Art. 22
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)

All'art. 22 comma 4 dopo le parole "*Ministro della difesa*" inserire le parole "*previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali*".

Motivazione

Si ritiene di apportare l'emendamento su formulato in quanto tutte le comunicazioni di cui all'art. 22, ed in particolare quelle di cui al comma 1 lettera d), comportano un impatto significativo nei processi organizzativi ed informatici dei Comuni.

Art. 32
(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni)

All'articolo 32 sostituire, nella lettera b), la parola "unicamente" con "anche".

Motivazione

Si ritiene limitativo prevedere per le amministrazioni pubbliche la possibilità di comunicare utilizzando unicamente la posta elettronica certificata. In particolare si ritiene limitativo precludere alle amministrazioni pubbliche la possibilità di comunicare con indirizzi di posta elettronica analoghi alla posta elettronica certificata e quindi basati su tecnologie che certifichino data ed ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse anche a garanzia dell'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

